



Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1

¹ I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all'articolo 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,242
17 300	20 900	0,247
20 900	23 300	0,253
23 300	25 700	0,258
25 700	28 100	0,264
28 100	30 500	0,269
30 500	32 900	0,281
32 900	35 300	0,292
35 300	37 700	0,303
37 700	40 100	0,314
40 100	42 500	0,325
42 500	44 900	0,336
44 900	47 300	0,353
47 300	49 700	0,369
49 700	52 100	0,386

¹ RS 834.11

² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 100	54 500	0,403
54 500	56 900	0,419

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Commento concernente la modifica dell'OIPG con effetto dal 1° gennaio 2020

Art. 36 cpv. 1

(Contributi)

L'articolo 27 capoverso 2 LIPG stabilisce che i contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e che è mantenuto il rapporto tra la percentuale menzionata nell'articolo e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 LAVS.

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, i tassi di contribuzione minimo e massimo nell'AVS sono aumentati, per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, rispettivamente di 0,15 e 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, va modificata anche la tavola scalare dei contributi di queste persone secondo l'articolo 21 capoverso 1 OAVS (cfr. commento a questo articolo), il che comporta a sua volta un adeguamento della tavola scalare dei contributi di cui all'articolo 36 capoverso 1 OIPG affinché sia mantenuto il rapporto tra i tassi di contribuzione come prescritto dall'articolo 27 capoverso 2 LIPG.

Per contro, le fasce di reddito e i limiti superiore e inferiore della tavola scalare non subiscono modifiche.

Entrata in vigore

La modifica di ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e si applicherà fino al 31 dicembre dello stesso anno. Questa durata di validità limitata corrisponde a quella prevista nella modifica dell'OIPG adottata dal Consiglio federale il 21 settembre 2018 (RU 2018 3539).

Poiché infatti, da un lato, la decisione relativa all'adozione della presente modifica dell'OIPG è successiva a quella concernente la summenzionata modifica adottata dal Consiglio federale e, dall'altro, le due decisioni vertono sul medesimo articolo, è indispensabile stabilire anche in questo caso una durata di validità limitata. Così si evita che la durata di validità limitata prevista nella modifica del 21 settembre 2018 non sia più presa in considerazione in seguito all'adozione della presente modifica.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2020 il tasso di contribuzione alle IPG non è ancora fissato, cosicché non sarà possibile prevedere una durata superiore a quella stabilita per la tavola scalare.